



CONFINDUSTRIA

DL BANCHE

Conversione in Legge

Aprile 2016

PREMESSA

Il 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016, cosiddetto DL Banche ([GU n. 87 del 14 aprile 2016](#)).

In materia di credito, le misure contenute nel DL, come modificato in fase di conversione, riguardano:

- riforma delle banche di credito cooperativo (BCC),
- criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato a copertura di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (GACS),
- concessione diretta di credito da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA);
- anatocismo.

Il testo del DL prima della conversione è stato analizzato nella [Circolare n. 19947 del 2 marzo 2016](#).

Di seguito, si segnalano le principali novità introdotte dalla suddetta Legge di conversione.

RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Al fine di rendere il sistema delle BCC più forte, competitivo e di supporto all'economia reale, il DL Banche ha previsto, in estrema sintesi, quanto segue:

- l'aumento del numero dei soci (da 200 a 500) e delle azioni detenibili da ciascuno (valore nominale da 50.000 a 100.000 euro);
- l'adesione delle BCC a un gruppo bancario, la cui capogruppo (Spa con patrimonio non inferiore a 1 miliardo) svolga attività di direzione e coordinamento;
- la facoltà di reperire capitali esterni al mondo cooperativo.

Le **principali modifiche apportate in fase di conversione del DL** sono le seguenti:

- **way out**: è stata modificata la disciplina prevista dal DL dei casi in cui è possibile non far parte del gruppo bancario cooperativo.

In particolare, in luogo delle disposizioni originarie del DL - che prevedevano per le BCC con patrimonio superiore a 200 milioni la possibilità di trasformarsi in banche SPA, affrancando le riserve con il pagamento di un'imposta pari al 20% e senza l'obbligo di devoluzione del patrimonio previsto per le cooperative a mutualità prevalente - la nuova disciplina stabilisce che le BCC che al 31 dicembre 2015 abbiano un patrimonio netto superiore a 200 milioni - o in caso di istanza congiunta da parte di più BCC che almeno una possieda tale requisito - possono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (metà giugno), conferire l'attività bancaria a una banca Spa.

Le BCC conferenti devono comunque versare allo Stato un importo pari al 20% del proprio patrimonio netto, mantenere in capo a sé le riserve indivisibili al netto del versamento effettuato allo Stato e modificare il proprio oggetto sociale per escludere l'attività bancaria, obbligandosi a mantenere le clausole mutualistiche nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la Spa conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza;

- è stato previsto che **le BCC delle province di Trento e Bolzano** possano costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti esclusivamente da banche operanti e aventi sede nelle province stesse. Il requisito minimo di patrimonio sarà stabilito da Banca d'Italia;
- è stato stabilito che al gruppo bancario cooperativo possano partecipare - oltre alla società capogruppo, alle BCC e ad altre società controllate - eventuali **sottogruppi territoriali**, composti da BCC aderenti al gruppo e/o da altre società controllate dalla capogruppo e che facciano capo a una banca Spa sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo;
- è stata affidata al MEF, sentita la Banca d'Italia, la possibilità di individuare una percentuale minima di partecipazione delle BCC al capitale del capogruppo diversa da quella del 51% prima prevista dal DL; viene invece attribuita a Banca d'Italia anziché al MEF la definizione di requisiti organizzativi e operativi della capogruppo, contenuto minimo del contratto di coesione e caratteristiche della garanzia in solido di capogruppo;
- è stata disposta la costituzione di un **Fondo temporaneo** al quale le BCC dovranno aderire in attesa che si costituisca il gruppo bancario cooperativo.

Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico e può favorire processi di consolidamento e concentrazione delle BCC. È rimessa allo Statuto del Fondo la definizione del sistema contributivo, del limite massimo di impegno per singolo intervento e il limite massimo al richiamo dei fondi dalle banche aderenti. L'adesione da parte delle BCC deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del predetto Statuto.

In proposito, si ricorda che il DL prevede che la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo lo comunichi a Banca d'Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d'Italia e che il contratto di coesione venga stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d'Italia.

GARANZIA DI STATO SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE BANCARIE

Il DL Banche disciplina il meccanismo di garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti in sofferenza.

In sintesi, il meccanismo prevede la possibilità per lo Stato di concedere, per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, garanzie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (titoli senior), a fronte del pagamento di una commissione al MEF, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito.

Il DL ha, inoltre, istituito un apposito fondo per la concessione della garanzia.

In fase di conversione, le **principali modifiche** apportate sono le seguenti:

- è stata estesa agli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 TUB la possibilità di avvalersi della garanzia statale sulle operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze;
- è stata aumentata - da 100 a 120 mln - la dotazione per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia statale sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza istituito dal MEF.

ANATOCISMO

Sono state introdotte modifiche alla disciplina sull'anatocismo (articolo 120 del TUB), disponendo in particolare che:

- la periodicità di conteggio di interessi debitori e creditori sia non inferiore a un anno (conteggio al 31 dicembre);
- gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possano produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le aperture di credito regolate in conto (corrente o di pagamento) e per gli sconfinamenti (anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido):
 - 1) gli interessi debitori divengano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (mentre nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi diverrebbero immediatamente esigibili);
 - 2) il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Si ricorda che la precedente disciplina dell'art. 120 TUB, come modificata dalla Legge di Stabilità 2014, demandava al CICR (che non aveva, tuttavia, ancora adempiuto) di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che:

- nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, dovessero essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Le modifiche all'art. 120 TUB intervengono a seguito di un lungo dibattito derivante dalle incertezze e dai contenziosi generati dal previgente articolo, sulla cui attuazione Banca d'Italia aveva svolto a ottobre 2015 una consultazione pubblica.

Confindustria aveva partecipato alla consultazione sottolineando, tra gli altri aspetti, la necessità che in sede di emanazione delle disposizioni attuative venissero rispettati gli obiettivi della norma, volta a vietare la pratica dell'anatocismo, e segnalando comunque l'opportunità di chiarire i termini dubbi dell'art. 120 TUB sempre in un'ottica di tutela delle operazioni poste in essere dalle imprese e di trasparenza e correttezza dei rapporti con le banche.